Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 agosto 1948** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 1948, n. 1019.
Approvazione dell'Accordo tra il Governo Italiano e l'Amministrazione delle Nazioni Unite, concluso a Roma il 12 novembre 1947, per l'assistenza e la riabilitazione sull'uso del Fondo lire supplementare agli Accordi dell'8 marzo 1945 e del 19 gennaio 1946 Pag. 2782

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1948, n 1020.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Croce, in Porto Empedocle (Agrigento). Pag. 2792

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1948, n. 1021.
Autorizzazione all'Istituto tecnico industriale di Fermo (Ascoli Piceno) ad accettare una donazione Pag. 2792

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1948, n. 1022.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Leone, in Agrigento . . . Pag. 2792

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1948, n. 1023.
Autorizzazione all'Istituto tecnico industriale di Bergamo ad accettare una donazione . Pag. 2792

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1948, n. 1024.
Autorizzazione all'Istituto tecnico industriale « Quintino Sella » di Biella (Vercelli) ad accettare una donazione. Pag. 2793

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1948, n. 1025.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Cappellania curata autonoma della Beata Vergine Maria Auxilium Christianorum, in Quercioli di Massa (Massa e Carrara) . . . . Pag. 2793

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1948, n. 1026.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Molinello di Vezzano Basso, in località Molinello del comune di Vezzano Ligure (La Spezia) . . . . Pag. 2793

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1948.
Nomina del commissario dell'amministrazione straordinaria dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro . Pag. 2793

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1948.
Sorteggio dei premi sui titoli della 62ª serie del Prestito redimibile 3,50 % (1934) . . . . . Pag. 2793

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1948.
Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale per l'artigianato », con sede in Firenze . . . . Pag. 2794

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un legato . Pag. 2794

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di botanica presso la Facoltà di scienze matematiche dell'Università di Padova . Pag. 2794

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 2794

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Ascoli Piceno . Pag. 2795
Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Firenze e Impruneta . . . . Pag. 2795

CONCORSI

Ministero dei trasporti: Graduatoria di merito del concorso per esami a diciannove posti di ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione . . . . Pag. 2795

Prefettura di Sassari:
Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari . . Pag. 2796
Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari. Pag. 2796

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 178 DEL 3 AGOSTO 1948:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 38: **« Superga » Fabbriche riunite industria gomma, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 23 giugno 1948. — **Comune di Santa Margherita Ligure (Genova):** Obbligazioni sorteggiate il 14 giugno 1948. — **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni sorteggiate il 14 giugno 1948. — **Acciaierie e ferriere lombarde Falck, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1948. — **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni sorteggiate il 21 giugno 1948. — **Società romana di elettricità, per azioni, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1948 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima di consumo Aosta:** Obbligazioni sorteggiate il 22 giugno 1948. — **Comune di Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 19 giugno 1948. — **« Eridania » Zuccherifici nazionali, in Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1948 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Domodossola:** Obbligazioni sorteggiate il 23 giugno 1948. — **Comune di Serra Riccò:** Obbligazioni sorteggiate il 22 giugno 1948. — **Società italiana della celluloide, per azioni, in Castiglione Olona:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1948. — **« Pignone », società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1948.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 1948, n. **1019.**

Approvazione dell'Accordo tra il Governo Italiano e l'Amministrazione delle Nazioni Unite, concluso a Roma il 12 novembre 1947, per l'assistenza e la riabilitazione sull'uso del Fondo lire supplementare agli Accordi dell'8 marzo 1945 e del 19 gennaio 1946.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con tutti i Ministri;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso a Roma il 12 novembre 1947 tra il Governo Italiano e l'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione sull'uso del Fondo lire, supplementare agli Accordi dell'8 marzo 1945 e del 19 gennaio 1946.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere per quanto di sua competenza, all'attuazione del presente decreto e ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 12 novembre 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — EINAUDI — SARAGAT — PACCIARDI — TOGNI — SCELBA — GRASSI — PELLA — DEL VECCHIO — FACCHINETTI — GONELLA — TUPINI — SEGNI — CORBELLINI — D'ARAGONA — TREMELLONI — FANFANI — MERZAGORA — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 153. — FRASCA

Agreement between the Italian Government and the United Nations Relief and Rehabilitation Administration on the use of the lire fund supplementary to the agreements of 8 march 1945 and 19 january 1946.

Whereas, the Unites Nations Relief and Rehabilitation Administration (hereinafter referred to as UNRRA) and the Government of Italy (hereinafter referred to as the Government) concluded an Agreement on 8 March 1945 (hereinafter referred to as the First Agreement), and another Agreement on 19 January 1946 (hereinafter referred to as the Supplementary Agreement), for relief and rehabilitation assistance in Italy; and

Whereas, in accordance with Article V of the Supplementary Agreement, the Government undertook to pay into a special account (hereinafter referred to as the Lire Fund) the net proceeds of sale, lease or other transfer of relief and rehabilitation supplies and services furnished by UNRRA, and

Whereas, in accordance with said Article V of the Supplementary Agreement, the Government undertook to use the Lire Fund (after deducting the expenses incurred by UNRRA in Italian currency) for relief and reabilitation programs agreed upon between the Government and UNRRA during the operation of the UNRRA Italian Mission in Italy; and it was further provided that the Government and UNRRA would agree upon the procedure to be followed thereafter; and

Whereas, by Resolution N°. 97 of the UNRRA Council it was recommended that « the functions and responsibilities of the Administration in regard to the utilization of local proceeds or equivalent sums for... relief and rehabilitation work... be transferred at the appropriate time to the United Nations or to such specialised body as may be designated by the United Nations »; and

Whereas, by a Resolution adopted on the 24 March 1947, the United Nations Economic and Social Council agreed to take over certain UNRRA functions relating to proceeds of sale; and

Whereas, the Government and UNRRA desire to define the relief and rehabilitation projects financed by the use of the Lire Fund, and the functions and responsibilities to be taken over by the Italian Govern ment and by UNRRA's successor organization with respect to the utilization of the Lire Fund:

THE GOVERNMENT OF ITALY AND THE UNITED NATIONS RELIEF AND REHABILITATION ADMINISTRATION

Have agreed as Follows:

Art. I

TRANSFER OF RESPONSIBILITY

As from the effective date of this Agreement, the authority and responsibility for the allocation of sums from the Lire Fund which, prior to the aforementioned date had been exercised jointly by the Government and UNRRA, will be exercised by the Government, subject to the provisions of this Agreement.

Art. II

COLLECTION OF FUNDS

The Government will require prompt payment of all sums due to the Lire Fund from the consignees of UNRRA imported supplies and from any other source. In particular, the Government will complete as early as possible the ascertainment and determination of the actual transportation, warehousing and distribution expenditures, and fiscal charges, which in accordance with Article V (*a*) of the Supplementary Agreement, can be properly withheld by the consignees of UNRRA imported supplies, and will ensure that the total of the net proceeds are paid into the Lire Fund.

Art. III

USE OF LIRE FUND

The contracting Parties accept the principle that the Lire Fund should be used as promptly as possible and that priority should be given to meeting the most immediate needs of the Italian population arising from the consequences of the war.

Art. IV

ALLOCATION OF SUMS

1. The Lire Fund will be used by the Government within five years after 1 January 1947, for the categories of relief and rehabilitation programs listed in Annex I, and at the annual rate of expenditure therein indicated.
2. Individual projects of relief and rehabilitation agreed upon between the Government and UNRRA at te effective date of this Agreement are listed in Annex II.
3. Within a given year the sums allocated to approved projects will be payable by the Government Agency referred to in Article X below on demand, at the rate which is required to meet the operational needs of such projects.
4. All amounts which, at the end of a given year, are not paid to an approved project at the rate agreed for that year, will be carried over to the next year for the same project, provided that the project has not been already completed.

Art. V

THE RESERVE

1. Any and all amounts collected in the Lire Fund over and above the total of fiftyfive billion lire indicated in Annex I will constitute the Reserve.
2. The Reserve will be used by the Government with the following order of priority:

(*a*) For the payment of any outstanding liability of UNRRA, including third party claims arising from contracts, torts, or any other cause.

(*b*) For the payment of expenses incurred in Italian currency within Italy and which in accordance with the Agreements between the Government and the individual international organizations successor to UNRRA are to be borne by the Government. Such organizations will include but are not limited to the International Refugee Organization, the World Health Organization, the Food and Agriculture Organization and the International Children's Emergency Fund. The amounts to be allocated from the Lire Fund for this purpose will be agreed upon between the Government and the International Organizations concerned.

(*c*) For the purpose of meeting possible increased costs that may be incurred in connection with projects previously agreed with UNRRA.

(*d*) For the execution of projects not previously agreed with UNRRA but within the categories indicated in Annex I, subject to the provisions of Article VII below.

(*e*) For the execution of projects not previously agreed with UNRRA, and outside of the categories indicated in Annex I, provided that such projects are within the scope of relief and rehabilitation, and subject to the provisions of Articles VII and VIII below.

3. Any sums appropriated from the Reserve for the purposes listed in subpara (2) above, will be additional to the annual expenditures indicated in Annex I, and will be payable, as required, by the Government Agency referred to in Article X below.

Art. VI

PROVISION FOR UNEXPENDED BALANCE

The Contracting Parties accept the principle that the total amount of the Lire Fund will be spent within five years after 1 January 1947. If, however, at the end of the above period, there remained any unexpended credits or sums in the Lire Fund on account of recoverable loans or any other reason, such amounts will be considered as part of the Reserve and will be used in accordance with the provisions of Article V above.

Art. VII

RELATIONSHIP WITH UNRRA EUROPEAN REGIONAL OFFICE

1. After the effective date of this Agreement, the Government will submit to the UNRRA European Regional Office quarterly reports on the utilization of the Lire Fund. Such reports will be rendered on form EF 2 (Annex III) or such other form as may be subsequently directed.
2. Furthermore, the Government will submit to the UNRRA European Regional Office any proposal to allocate sums from the Lire Fund for projects not

previously agreed upon between the Government and UNRRA. The UNRRA European Regional Office will convey to the Government its comments within thirty days from the date of delivery; if no comments are received within such term, the proposals will become effective.

Art. VIII

Relationships with the United Nations

1. Effective from the date to be notified by UNRRA, the Government will submit to the Secretary General of the United Nations or to such Organization as he may nominate the quarterly reports indicated in Article VII (1) above.

2. Furthermore, effective from the same date, the Government will advise the Secretary General of the United Nations or to such Organization as he may nominate of any changes in the allocation of the Lire Fund which involve the establishment of categories or projects not previously agreed upon between the Government and UNRRA. The Government will notify the proposal to make any change in sufficient time to enable the Secretary General or other Organization nominated by him to express its opinion on such proposal if so desired. If no comments are received within thirty days from the date of delivery, the proposals will become effective.

Art. IX

Limits of New Projects or Categories

Any new project or category which may be established to Article VII (2) and VIII (2) above, shall fall within the scope of relief and rehabilitation and shall not depart from the principles embodied in the Agreements between the Government and UNRRA.

Art. X

Implementation of Terms of Agreement

The Government will take any measures and make such provisions as may be necessary for the execution of the provisions of this Agreement. The Administration for International Aid established under the Legislative Decree of 19 September 1947, No. 1006, is the Government Agency directly responsible for the implementation of the terms of this Agreement.

Art. XI

Period of Agreement

This Agreement shall take effect as from this day's date. It shall remain in force until the exhaustion of all resources of the Lire Fund in the form of cash, credits or any other assets.

Both English and Italian texts shall be authoritative.

Done in Rome this 12th November 1947.

S. M. Keeny

For United Nations Relief and Rehabilitation Administration

S. Montini

For the Italian Government

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

Sforza

Annex I.

RATE OF EXPENDITURE FOR THE UNRRA

	1947	1948	1949	1950	1951	Total
	(milions of lire)					
Health	2.500	3.500	2.000	1.500	1.500	11.000
Welfare	4.000	6.000	4.000	1.000	—	15.000
Housing	4.000	4.000	4.000	1.000	1.000	14.000
Agriculture	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Enti Comunali di Consumo	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
UNRRA-Tessile (Special Reserve)	—	2.000	2.000	—	—	4.000
UNRRA Successor Agencies	1.000	—	—	—	—	1.000
	13.500	17.500	14.000	5.500	4.500	55.000
UNRRA-Tessile (Loans)	7.000	7.000				
	20.500	24.500				

ANNEX II

LIST OF LIRE FUND PROJECTS AGREED BETWEEN THE ITALIAN GOVERNMENT AND UNRRA WITHIN THE FIFTY-FIVE BILLION LIRE PLAN ESTABLISHED IN ANNEX I

Health.			
Anti-Malaria Campaign in Italy (Liré Fund Appropriation No. 16 — dated 8-1-47)	Lit.	1.179.075.000	
Anti-Tuberculosis Campaign (L. F. A. No. 23 — 27-3-47)	»	2.560.349.230	
Anti-Trachoma Campaign (L. F. A. No. 24 — 27-3-47)	»	1.994.124.490	
Port Sanitation (L. F. A. No. 25 — 27-3-47)	»	250.632.311	
Anti-Malaria Campaign in Sardinia (L. F. A. No. 29 — 7-3-47)	»	1.294.337.925	
Orthogenetic Institute (L. F. A. No. 43 — 30-5-47)	»	340.634.000	
Mass Radiography Centres (L. F. A. No. 44 — 30-5-47)	»	149.724.940	
Transport of Medical Supplies (L. F. A. No. 51 — 25-8-47)	»	100.000.000	
Penicillin Plant (L. F. A. No. 65 — 11-11-47)	»	300.000.000	
Post-Sanatorial Colonies (L. F. A. No. 67 — 11-11-47)	»	535.937.135	
O. N. M. I. (L. F. A. No. 68 — 11-11-47)	»	1.500.000.000	
Italian Red Cross (L. F. A. No. 69 — 11-11-47)	»	735.184.969	
Anti-Tuberculosis Campaign Fellowships (L. F. A. No. 66 — 11-11-47)	»	60.000.000	11.000.000.000
UNRRA Welfare Program (L. F. A. No. 62 — 11-11-47)	»	15.000.000.000	15.000.000.000
Housing Program (L. F. A. No. 63 — 11-11-47)	»	14.000.000.000	14.000.000.000
Agriculture (L. F. A. No. 56 — 24-9-47)	»	5.000.000.000	5.000.000.000
Enti-Comunali di Consumo (Authorization dated 7-10-47)	»	5.000.000.000	5.000.000.000
UNRRA-Tessile Special Reserve (L. F. A. No. 64 — 11-11-47)	»	4.000.000.000	4.000.000.000
UNRRA Successor Agencies (L. F. A. No. 59 — 23-10-47)	»	1.000.000.000	1.000.000.000
Total Five-year Plan for the Lire Fund	Lit.		55.000.000.000

ANNEX III

ACCOUNT & UTILISATION OF PROCEEDS FROM SALE OF UNRRA SUPPLIES

Form E. F. 2

Country....................

Serial......................

Date ....

Period . ...

Currency. ....

Unit.. .. ..

Table I. – Gross Proceeds of Sales and Rentals with Summary of utilisation

	Column 1 Cumulative Total to date	Column 2 Current Period
A. Gross Proceeds of Sales and Rentals	....	....
B. Distribution Costs	....	....
C. Currency transferred to Mission	....	....
D. Supplies & Services furnished to Mission . . .	....	....
E. Supplies & Services furnished to other areas	....	....
F. Balance of Proceeds Available (A. minus B. C., D. & E.)	....	....
G. Expenditure on Relief & Rehabilitation Projects	....	....
H. Commitments for Relief & Rehabilitation Projects	....	....
I. Balance available for future Expenditure	....	....

Table II. – Gross Proceeds of sales and Rentals during current period according to commodity group

(Breakdown of 1 line A. Column 2)

Commodity	Amount
0. Food, Fats, Oil & Soap	....
1. Clothing, Textiles & Footwear	....
2. Medical Supplies & Equipment	....
3. Industrial Equipment	....
4. Comunication & Transport Equipment	....
5. Other Equipment (except Agricultural)	....
6. Agricultural Supplies & Equipment	....
7. Miscellaneous Manufactured Products	....
8. Fuel, Lubrificants & Petroleum	....
9. Miscellaneous raw Materials	....
Total	

Table III.

EXPENDITURE BY GOVERNMENT OF RELIEF AND REHABILITATION PROJECTS

(Breakdown of Table 1 Line G. Columns 1 and 2)

	Column 1		Column 2 Cumulative Expenditure to date			Column 3 Expenditure During Current Period	
	Budget	Total	Short Term	Long Term	Total	Short Term	Long Term
A. Welfare Service . .	....	......	....	....	......	....	....
B. Health Service	....	......	....	....	......	....	....
C. Rehabilitation of Agriculture, Forestry & Fisheries	....	......	....	....	......	....	....
D. Rehabilitation of Industries	....	......	....	....	......	....	....
E. Rehabilitation of Public Utilities & Services . .	....	......	....	....	......	....	....
F. Displaced Persons	....	......	....	....	......	....	....

Table IV.

COMMITMENTS FOR RELIEF AND REHABILITATION PROJECTS

(Breakdown of Table I Line H Column 1)

	Column 1 Total Commintments to date	of which	Column 2 Long Term	Column 3 Short Term
A. Welfare Service	....		....	....
B. Health Services	....		....	....
C. Rehabilitation of Agriculture, Forestry & Fisheries	....		....	....
D. Rehabilitation of Industries	....		....	....
E. Rehabilitation of Public Utilities & Services	....		....	....
F. Displaced Persons	....		....	....

Approval of Government

Signature ....

Title ....

Date ....

Accordo tra il Governo Italiano e l'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione sull'uso del Fondo lire supplementare agli Accordi dell'8 marzo 1945 e del 19 gennaio 1946.

Visto che, l'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'Assistenza e la Riabilitazione (nel corso del presente atto chiamato « U.N.R.R.A. ») ed il Governo Italiano (nel corso del presente atto chiamato « Governo »), conclusero un Accordo l'8 marzo 1945 (nel corso del presente atto chiamato « 1° Accordo ») ed un altro Accordo il 19 gennaio 1946 (nel corso del presente atto chiamato « Accordo Supplementare ») per l'assistenza e la riabilitazione in Italia; e

Visto che, in accordo con l'art. V dell'Accordo Supplementare il Governo si impegnò a versare in uno speciale conto (nel corso del presente atto chiamato « Fondo Lire ») i proventi netti derivanti dalla vendita, affitto o altro trasferimento dei rifornimenti e dei servizi forniti dall'U.N.R.R.A. per l'assistenza e la riabilitazione; e

Visto che, in accordo con il succitato art. V dell'Accordo Supplementare il Governo si impegnò di usare il Fondo Lire (dopo dedottene le spese sostenute dall'U.N.R.R.A. in valuta italiana) per programmi di assistenza e riabilitazione concordati tra il Governo e l'U.N.R.R.A. nel periodo in cui la Missione Italiana dell'U.N.R.R.A. svolgeva la sua attività in Italia; e fu inoltre stabilito che il Governo e l'U.N.R.R.A. si sarebbero accordati sulla procedura da seguire in seguito; e

Visto che, con la risoluzione No. 97 del Consiglio dell'U.N.R.R.A. fu raccomandato che « le funzioni e le responsabilità dell'Amministrazione relativamente all'utilizzazione dei proventi in valuta locale o di somme equivalenti per... opere di assistenza e di riabilitazione... siano trasferite a suo tempo alle Nazioni Unite o a quell'Ente specializzato che dalle Nazioni Unite sarà designato »; e

Visto che, con una risoluzione adottata il 24 marzo 1947 il Consiglio Economico Sociale delle Nazioni Unite convenne di assumersi alcune delle funzioni dell'U.N.R.R.A. relativamente ai proventi delle vendite; e

Visto che, il Governo e l'U.N.R.R.A. desiderano definire i programmi di assistenza e di riabilitazione finanziati con l'impiego del Fondo Lire, nonchè le funzioni e le responsabilità che il Governo Italiano e l'Ente successore all'U.N.R.R.A. dovranno assumersi relativamente all'utilizzazione del Fondo Lire;

IL GOVERNO ITALIANO

E

L'AMMINISTRAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ASSISTENZA E LA RIABILITAZIONE

Hanno convenuto quanto segue:

Art. I

TRASFERIMENTO DI RESPONSABILITÀ

Dalla data di entrata in vigore del presente Accordo i poteri e la responsabilità per lo stanziamento di somme dal Fondo Lire, che prima della suddetta data erano

esercitati congiuntamente dal Governo e dall'U.N.R.R.A., sono esercitati dal Governo, con le modalità previste dal presente Accordo.

Art. II

RACCOLTA DI FONDI

Il Governo richiederà il pronto pagamento di tutte le somme dovute al Fondo Lire dai consegnatari dei rifornimenti importati dall'U.N.R.R.A. e da ogni altra fonte. In particolare il Governo completerà al più presto possibile l'accertamento e la determinazione delle effettive spese di trasporto, magazzinaggio e distribuzione e dei gravami fiscali che, in base all'art. V *a)* dell'Accordo Supplementare possono essere trattenuti dai consegnatari delle merci di importazione U.N.R.R.A., ed assicurerà il pagamento al Fondo Lire del totale dei proventi netti.

Art. III

USO DEL FONDO LIRE

Le parti contraenti accettano il principio che il Fondo Lire debba essere usato nel più breve tempo possibile e che si debba dare la precedenza all'azione svolta a fronteggiare i più immediati bisogni della popolazione italiana derivanti dalle conseguenze della guerra.

Art. IV

STANZIAMENTO DI SOMME

1. Il Fondo Lire sarà usato dal Governo entro cinque anni dal 1° gennaio 1947 per le categorie di programmi di assistenza e di riabilitazione elencate nell'Allegato I, e secondo quella rata annuale di spesa indicata nell'allegato stesso.

2. I singoli programmi di assistenza e di riabilitazione concordati dal Governo e dall'U.N.R.R.A. alla data del presente Accordo sono elencati nell'Allegato II.

3. In ogni anno le somme autorizzate per i singoli programmi approvati saranno erogate dall'organo governativo previsto dal secondo comma dell'art. X del presente Accordo, alla rata richiesta dalla necessità di fronteggiare i bisogni operativi dei programmi stessi.

4. Tutte le somme che alla fine di un dato anno non sono erogate a un progetto approvato secondo la rata concordata per l'anno stesso, saranno riportate all'anno successivo per il medesimo progetto, sempre che il progetto stesso non sia già stato completato.

Art. V

LA RISERVA

1. Ogni somma raccolta nel Fondo Lire al di là dell'ammontare totale di cinquantacinque miliardi di lire indicato nell'Allegato I, costituirà la Riserva.

2. La Riserva sarà impiegata dal Governo con il seguente ordine di precedenza:

a) Per il pagamento di qualsiasi residua passività dell'U.N.R.R.A. ivi inclusi i reclami da parte di terzi originati da obbligazioni contrattuali, extracontrattuali o da qualsiasi altra ragione.

b) Per il pagamento delle spese sostenute in Italia in valuta italiana — e che ai sensi degli Accordi stipulati tra il Governo e le singole Organizzazioni Internazionali sono a carico del Governo — dalle Organizzazioni Internazionali che succederanno all'U.N.R.R.A., ivi incluse (ma non esclusivamente) l'Organizzazione Internazionale per i Profughi (I.R.O.), l'Organizzazione Sanitaria Mondiale (W.H.O.), l'Organizzazione per i Viveri e l'Agricoltura (F.A.O.) e il Fondo Internazionale di Emergenza per l'Infanzia (I.C.E.F.). Le somme che a questo scopo dovranno essere stanziate dal Fondo Lire saranno concordate dal Governo e dalle Organizzazioni Internazionali interessate.

c) Per fronteggiare possibili aumenti di costi che possano verificarsi per i progetti già concordati con l'U.N.R.R.A.

d) Per l'esecuzione di progetti che non siano già concordati con l'U.N.R.R.A. ma che rientrino nelle categorie indicate nell'Allegato I, fermo restando quanto disposto nell'art. VII del presente Accordo.

e) Per l'esecuzione di progetti che non siano già concordati con l'U.N.R.R.A., nè rientranti nelle categorie indicate nell'Allegato I, purchè tali programmi abbiano scopi di assistenza e di riabilitazione, e fermo restando quanto disposto dagli articoli VII e VIII del presente Accordo.

3. Qualsiasi somma stanziata dalla Riserva per gli scopi enumerati nel precedente paragrafo 2) sarà in aggiunta agli esborsi annuali indicati nell'Allegato I, e sarà pagabile a mano a mano che se manifesti la necessità, dall'Ente Governativo di cui all'art. X del presente Accordo.

Art. VI

DISPOSIZIONI PER LE RIMANENZE NON SPESE

Le Parti Contraenti accettano il principio che l'intero ammontare del Fondo Lire sarà speso entro cinque anni a partire dal 1° gennaio 1947. Se tuttavia alla fine del suddetto periodo rimarranno nel Fondo Lire somme non spese o crediti in conto di prestiti recuperabili o per qualsiasi altra ragione, tali somme saranno considerate come parte della Riserva e usate in base a quanto disposto dal precedente art. V.

Art. VII

RELAZIONI CON L'U.N.R.R.A. - E.R.O.

1. Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo il Governo presenterà all'U.N.R.R.A. - E.R.O. rapporti trimestrali sulla utilizzazione del Fondo Lire. Tali rapporti saranno compilati sul modello EF2 (Allegato III) o su altro modello che sarà in seguito stabilito.

2. Inoltre il Governo presenterà all'U.N.R.R.A. - E.R.O. ogni proposta di assegnazione di somme dal Fondo Lire per programmi che non siano già stati concordati tra il Governo e l'U.N.R.R.A. L'U.N.R.R.A. - E.R.O. farà avere al Governo le sue osservazioni nel termine di trenta giorni dalla data di consegna; in mancanza di osservazioni entro tale termine le proposte diverranno esecutive.

Art. VIII

Relazioni con le Nazioni Unite

1. A partire dalla data che sarà notificata dall'U.N. R.R.A., il Governo presenterà i rapporti trimestrali di cui all'art. VII 1) al Segretario Generale delle Nazioni Unite o all'Ente da esso nominato.

2. Inoltre, a partire dalla stessa data, il Governo comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite o all'Ente da esso nominato ogni cambiamento nelle assegnazioni dal Fondo Lire in rapporto a categorie o programmi che non siano già stati concordati tra il Governo e l'U.N.R.R.A. Il Governo notificherà le proposte di cambiamenti in tempo utile perchè il Segretario Generale delle Nazioni Unite, o l'Ente da esso designato, possa esprimere le sue eventuali osservazioni su tali proposte. Se nessuna osservazione perverrà al Governo entro trenta giorni dalla data di consegna, le proposte diverranno esecutive.

Art. IX

Limiti dei nuovi programmi o categorie

Qualsiasi nuovo programma o categoria che possa venire stabilito in base agli articoli VII 2) e VIII 2) dovrà rientrare negli scopi di assistenza e di riabilitazione, e non dovrà discostarsi dai principî contenuti negli Accordi tra il Governo e l'U.N.R.R.A.

Art. X

Esecuzione dei termini dell'Accordo

Il Governo adotterà le disposizioni ed i provvedimenti che si rendessero necessari per l'esecuzione di quanto disposto dal presente Accordo.

L'Amministrazione per gli Aiuti Internazionali di cui al D. L. 1006 del 19 settembre 1947, è l'organo governativo direttamente responsabile per l'esecuzione di quanto disposto dal presente Accordo.

Art. XI

Durata dell'Accordo

Il presente Accordo avrà vigore dalla data di oggi. Esso rimarrà in vigore fino all'esaurimento di tutte le risorse del Fondo Lire, sotto forma sia di liquidi, sia di crediti, sia di ogni altra attività.

I testi italiano ed inglese fanno entrambi fede.

Fatto in Roma, il 12 novembre 1947

S. Montini — *Per il Governo Italiano*

S. M. Keeny — *Per l'U.N.R.R.A.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

Sforza

Allegato I

RATEIZZAZIONE DEL PIANO DI REIMPIEGO DEL FONDO LIRE U.N.R.R.A.

	1947	1948	1949	1950	1951	Totale
	(in milioni di lire)					
Sanità	2.500	3.500	2.000	1.500	1.500	11.000
Assistenza	4.000	6.000	4.000	1.000	—	15.000
Edilizia	4.000	4.000	4.000	1.000	1.000	14.000
Agricoltura	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Enti Comunali di Consumo	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
UNRRA-Tessili (Riserva speciale)	—	2.000	2.000	—	—	4.000
Enti Successori dell'UNRRA	1.000	—	—	—	—	1.000
	13.500	17.500	14.000	5.500	4.500	55.000
UNRRA-Tessili (prestiti)	7.000	7.000				
	20.500	24.500				

ALLEGATO II

LISTA DEI PROGETTI DI REIMPIEGO DEL FONDO LIRE U.N.R.R.A. CONCORDATI TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'U.N.R.R.A. NELL'AMBITO DEL PIANO DI 55 MILIARDI DI CUI ALL'ALLEGATO I

Sanità			
Campagna antimalarica in Italia (App. 16 — 8-1-47)	L.	1.179.075.000	
Lotta antitubercolare (App. 23 — 27-3-47)	»	2.560.349.230	
Campagna antitracomatosa (App. 24 — 27-3-47)	»	1.994.124.490	
Stazioni Sanitarie (App. 25 — 27-3-47)	»	250.632.311	
Campagna antimalarica in Sardegna — E.R.L.A.A.S. (App. 29 — 7-3-47)	»	1.294.337.925	
Istituto di Ortogenesi (App. 43 — 30-5-47)	»	340.634.000	
Centro Schermografico Nazionale (App. 44 — 30-5-47)	»	149.724.940	
Trasporto Materiale Sanitario (App. 51 — 25-8-47)	»	100.000.000	
Fabbrica produzione penicillina (App. 65 — 11-11-47)	»	300.000.000	
Colonie post-sanatoriali (App. 67 — 11-11-47)	»	535.937.135	
O. N. M. I. (App. 68 — 11-11-47)	»	1.500.000.000	
Croce Rossa Italiana (App. 69 — 11-11-47)	»	735.184.969	
Campagna anti T. B. C. — Borse di studio (App. 66 — 11-11-47)	»	60.000.000	11.000.000.000
Assistenza			
Programma assistenza alimentare (App. 62 — 11-11-47)	»	15.000.000.000	15.000.000.000
Edilizia			
Programma Housing (App. 63 — 11-11-47)	»	14.000.000.000	14.000.000.000
Agricoltura			
Programma quinquennale di reimpiego (App. 56 — 24-9-47)	»	5.000.000.000	5.000.000.000
Enti Comunali di Consumo			
Autorizzazione in data 7-10-47	»	5.000.000.000	5.000.000.000
Riserva Speciale Tessili			
(App. 64 — 11-11-47)	»	4.000.000.000	4.000.000.000
Enti Successori dell'UNRRA			
(App. 59 — 23-10-1947)	»	1.000.000.000	1.000.000.000
Totale Piano Quinquennale di Reimpiego Fondo Lire	L.		55.000.000.000

ALLEGATO III

AMMONTARE ED UTILIZZAZIONE DEI RICAVI PER LA VENDITA DI MERCI UNRRA

Modello E. F. 2

Nazione . . . . . .
Serie . . . .

Data . . . .
Periodo . . . .
Valuta . . . . .
Unità di misura . . .

Prospetto I. - RICAVI LORDI DELLE VENDITE E DEGLI AFFITTI CON IL SOMMARIO DELLE UTILIZZAZIONI

	Totale complessivo ad oggi	Periodo di cui trattasi
A) Ricavi lordi delle vendite e degli affitti . .	....	....
B) Costi di distribuzione .	....	....
C) Valuta trasferita alla Missione	....	....
D) Merci e servizi forniti alla Missione	....	....
E) Merci e servizi forniti alle altre zone	....	....
F) Rimanenza dei ricavi disponibili (A meno B, C, D, e E)	....	....
G) Spese per progetti di riabilitazione e di soccorso	....	....
H) Somme impegnate per progetti di riabilitazione e di soccorso	....	....
I) Rimanenza disponibile per future spese . . .	....	....

Prospetto II. - RICAVI LORDI DELLE VENDITE E DEGLI AFFITTI DURANTE IL PERIODO DI CUI TRATTASI SECONDO IL GRUPPO DELLE MERCI

(Rendiconto del prospetto n. 1 Riga A Colonna 2)

Merce	Ammontare
0) Alimentari, grassi, olio e sapone . .	....
1) Vestiario, tessuti e calzature	....
2) Medicinali ed equipaggiamento sanitario	....
3) Equipaggiamento industriale	....
4) Equipaggiamento per le comunicazioni e i trasporti	....
5) Altro equipaggiamento (escluso quello agricolo)	....
6) Rifornimenti ed equipaggiamento per l'agricoltura	....
7) Prodotti manifatturati vari.	....
8) Combustibili, lubrificanti e petrolio . .	....
9) Materiale greggio vario . .	....
Totale . . .	....

Prospetto III.

SPESE DEL GOVERNO PER PROGETTI DI RIABILITAZIONE E DI SOCCORSO

(Rendiconto del Prospetto n. 2 Riga A - Colonna 1 e 2)

	Colonna 1		Colonna 2			Colonna 3	
			Spese complessive ad oggi			Spese durante il periodo di cui trattasi	
	Bilancio	Totale	Breve termine	Lungo termine	Totale	Breve termine	Lungo termine
A) Servizi di assistenza	....	......	....	....	......	....	....
B) Servizi sanitari	....	......	....	....	......	....	....
C) Riabilitazione dell' Agricoltura, Foreste e Pesca . .	....	......	....	....	......	....	....
D) Riabilitazione delle industrie	....	......	....	....	......	....	....
E) Riabilitazione dei Servizi di Pubblica utilità . . .	....	......	....	....	......	....	....
F) Profughi .	....	......	....	....	......	....	....
G) Totale	....	......	....	....	......	....	....

Prospetto IV.

SOMME DISPOSTE PER PROGETTI DI RIABILITAZIONE E DI SOCCORSO

(*Rendiconto prospetto* I *Riga* H *Colonna* 1)

	Colonna 1		Colonna 2	Colonna 3
	Somme stanziate ad oggi	delle quali	a lungo termine	a breve termine
A) Servizi di assistenza	....		....	....
B) Servizi di sanità	....		....	....
C) Riabilitazione dell'agricoltura, foreste e pesca	....		....	....
D) Riabilitazione delle industrie	....		....	....
E) Riabilitazione dei servizi di pubblica utilità	....		....	....
F) Profughi	....		....	....
G) Totale	....		....	....

Approvazione del Governo

Firma

Titolo

Data

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1948, n. **1020.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Croce, in Porto Empedocle (Agrigento).

N. 1020. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 25 maggio 1947, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Croce, in Porto Empedocle (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1948, n. **1021.**

Autorizzazione all'Istituto tecnico industriale di Fermo (Ascoli Piceno) ad accettare una donazione.

N. 1021. Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto tecnico industriale di Fermo viene autorizzato ad accettare la somma di L. 36.000 costituita da titoli di Rendita pubblica di corrispondente valore nominale e da L. 416,85 in contanti, donata all'Istituto stesso dagli eredi del defunto sig. Giuseppe Pacetti fu Tommaso, nonchè da vari amici ed ammiratori dello stesso allo scopo di istituire, con il relativo reddito annuale, una borsa di studio da intitolarsi al nome del sig. Giuseppe Pacetti e da assegnarsi ad un allievo che consegua con la migliore votazione, il diploma di perito tecnico industriale per elettricisti e sia per nascita marchigiano.

Visto *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1948, n. **1022.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Leone, in Agrigento.

N. 1022. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 25 aprile 1947, relativo all'erezione della parrocchia di San Leone, in Agrigento.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1948, n. **1023.**

Autorizzazione all'Istituto tecnico industriale di Bergamo ad accettare una donazione.

N. 1023. Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto tecnico industriale di Bergamo viene autorizzato ad accettare il capitale di L. 45.000 in buoni del Tesoro quinquennali 5 % 1950, proveniente da una sottoscrizione fatta fra i soci dell'Associazione ex allievi dell'istituto, allo scopo di istituire alla memoria del perito industriale Carlo Bertuletti, ex allievo dell'Istituto, socio fondatore e benemerito dell'Associazione, una borsa di studio intitolata al perito industriale Carlo Bertuletti, da assegnarsi ai figli dei soci di detta Associazione che in qualità di alunni del suddetto Istituto si distinguano per profitto e condotta o, in mancanza di questi, a quegli allievi dell'Istituto stesso che siano meritevoli per profitto e condotta e non usufruiscano di altre borse di studio o premi.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1948, n. 1024.

Autorizzazione all'Istituto tecnico industriale « Quintino Sella » di Biella (Vercelli) ad accettare una donazione.

N. 1024. Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto tecnico industriale « Quintino Sella » di Biella viene autorizzato ad accettare la somma di L. 75.000 di capitale nominale di Rendita italiana 5 %, donata dal cav. del lavoro conte Oreste Rivetti allo scopo di istituire, con il relativo reddito annuo, una borsa di studio da intitolarsi al cav. del lavoro conte Oreste Rivetti e da assegnarsi ad un allievo dell'Istituto che se ne renda meritevole e che si trovi in ristrette condizioni economiche.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1948, n. 1025.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Cappellania curata autonoma della Beata Vergine Maria Auxilium Christianorum, in Quercioli di Massa (Massa e Carrara).

N. 1025. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Apuania in data 19 maggio 1943, integrato con successivo decreto 17 febbraio 1947, relativo alla erezione in parrocchia della Cappellania curata autonoma della Beata Vergine Maria Auxilium Christianorum, in Quercioli di Massa (Massa e Carrara).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1948, n. 1026.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Molinello di Vezzano Basso, in località Molinello del comune di Vezzano Ligure (La Spezia).

N. 1026. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di La Spezia, Sarzana e Brugnato in data 8 dicembre 1943, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria del Molinello di Vezzano Basso, in località Molinello del comune di Vezzano Ligure (La Spezia).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1948.

Nomina del commissario dell'amministrazione straordinaria dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la disposizione finale XIV, comma terzo, della Costituzione, in base alla quale l'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero, funzionando nei modi che saranno stabiliti dalla legge;

Considerato che gli organi previsti dallo statuto dell'Ordine mauriziano non possono intanto provvedere alla sua amministrazione;

Ritenuto pertanto la necessità di provvedere all'amministrazione straordinaria del predetto ente ospedaliero, in attesa che sia emanata la legge per il suo funzionamento;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'avv. Vittorio Badini-Confalonieri è nominato commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

A tal fine sono a lui demandate le attribuzioni spettanti agli organi di amministrazione previsti dallo statuto dell'Ordine medesimo.

Il predetto commissario ha altresì l'incarico di studiare e proporre il nuovo ordinamento dell'ente.

La gestione commissariale non potrà eccedere la durata di un anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1948

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1948
Registro Presidenza n. 17, foglio n. 297. — FERRARI

(3507)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1948.

Sorteggio dei premi sui titoli della 62ª serie del Prestito redimibile 3,50 % (1934).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990;

Decreta:

Art. 1.

Il sorteggio dei premi, da assegnarsi ai titoli della 62ª serie del Prestito redimibile 3,50 per cento, autorizzato con regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 995, sarà effettuata, con le norme contenute nel regio decreto 3 dicembre 1934, n. 1941, il giorno 24 agosto 1948, alle ore 10, in una sala a pianterreno della Direzione generale del debito pubblico, aperta al pubblico.

La contazione, la ricognizione e l'imbussolamento delle schede componenti i tre gruppi di numeri avranno inizio il 23 agosto, anche alle ore 10, in una sala della Direzione generale del debito pubblico, aperta al pubblico.

Art. 2.

Il pagamento dei premi estratti sarà eseguito con le norme contenute nel regio decreto 3 dicembre 1934, n. 1941, dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del bollettino di estrazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e terrà luogo dell'avviso di cui all'art. 8 del regio decreto 3 dicembre 1934, n. 1941.

Roma, addì 16 luglio 1948

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1948
Registro Tesoro n. 7, foglio n. 209. — GRIMALDI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Elenco dei numeri d'iscrizione delle cartelle del Prestito redimibile 3,50 % (1934) della 62ª serie riservate ai titoli degli ex Consolidati 5 % (emissioni 1917, 1918 e 1926) non presentati per il cambio entro il 30 giugno 1948:

Dal	n.	524.342	al	n.	608.705
»	»	668.326	»	»	694.745
»	»	811.586	»	»	838.405
»	»	915.946	»	»	927.325
»	»	998.726	»	»	1.023.085
»	»	1.058.536	»	»	1.067.835
»	»	1.205.636	»	»	1.214.835
»	»	1.354.036	»	»	1.407.835
»	»	1.499.198	»	»	1.500.000
»	»	1.562.045	»	»	1.585.597

L'importo dei premi eventualmente attribuiti ai numeri suddetti sarà diviso proporzionalmente fra tutti i portatori di titoli da cambiare (art. 8 decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 990).

(3567) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1948.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale per l'artigianato », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti gli articoli 9 e 10 dello statuto dell'Ente autonomo denominato « Mostra mercato nazionale per l'artigianato », con sede in Firenze, approvato con regio decreto 7 marzo 1938, n. 703, con i quali viene determinata la composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente stesso;

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1946, con cui è stato costituito il suddetto Collegio per il triennio 1945-1947;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale per l'artigianato » con sede in Firenze, per il triennio 1948-1950, è composto come segue:

1) dott. Osvaldo Sertoli, per il Ministero dell'industria e commercio;

2) dott. Filippo Martina, per il Ministero del tesoro;

3) dott. Michele De Tommaso, per il Ministero della pubblica istruzione.

Roma, addì 27 luglio 1948

(3563) *Il Ministro*: LOMBARDO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un legato

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 25 giugno 1948, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare il legato di L. 8000 (ottomila) in cartelle di rendita 3,50 %, disposto a suo favore dal defunto sig. Giuseppe Festa fu Nicola da Bitritto (Bari).

(3542)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di botanica presso la Facoltà di scienze matematiche dell'Università di Padova

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Padova, è vacante la cattedra di botanica, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3575)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 luglio 1948 - N. 137

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	80,20
Id. 3,50 % 1902	72 —
Id. 3 % lordo	50 —
Id. 5 % 1935	92,225
Redimibile 3,50 % 1934	68,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,60
Id. 5 % 1936	89 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,725
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,75
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	95,70
Id. 5 % convertiti 1951	99,90

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Ascoli Piceno

I fondi siti nel comune di Ascoli Piceno, della estensione di ettari 1200 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini:

a nord, strada comunale di Villa Franca fino alle casette di Castel Trosino; strada vicinale della Palmaretta fino alla contrada Piaggie;

ad est, nuova strada consorziale di S. Marco fino ad incontrare il fosso Grancaso; vecchia strada di S. Pietro di Lisciano; comunale di Carpineto Colle; vicinale della Montagna fino ad incontrare il fosso R. Morelle; confluenza col torrente Marino;

a sud, torrente Marino; confini interprovinciali Ascoli-Teramo fino al rifugio S. Giacomo;

ad ovest, S. Giacomo; confini interprovinciali Ascoli-Teramo; torrente Fossera fino ad incontrare la comunale di Villa Franca.

(3468)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Firenze e Impruneta

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1953-54, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Firenze, della estensione di ettari 80 circa, compresa nei comuni di Firenze e Impruneta, delimitata dai seguenti confini

a nord, torrente Ema, da ponte a Iozzi a ponte Vecchio;

ad ovest, ponte Vecchio, passando da Villa Bosio, fino a « La Cappella »;

a sud, Croce di Via, Pozzolatico, Torre dei Velluti;

ad est, Torre dei Velluti, l'Anciola, l'Anciona, la Casabianca, Le Cascine, Ponte a Iozzi.

(3469)

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria di merito del concorso per esami a diciannove posti di ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive variazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il decreto Ministeriale 24 gennaio 1948, n. 1476/203, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio successivo, al registro n. 6, foglio n. 151, col quale è stato bandito un concorso per esami a 19 (diciannove) posti di ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la graduatoria di merito formata, per il concorso stesso, dalla competente Commissione esaminatrice, costituita col decreto Ministeriale 3 maggio 1948, n. 11044/203, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio stesso mese ed anno, al registro n. 7, foglio n. 78;

Visti gli atti della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla competente Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami bandito col decreto Ministeriale 24 gennaio 1948, n. 1476/203, per diciannove posti di ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

COGNOME E NOME	Votazione media prove scritte	Votazione prova orale	Votazione prova lingua	Votazione complessiva
1. Calamani Ferdinando	8,762	9,250	0,216	18,228
2. Pane Francesco	8,191	10,000	—	18,191
3. Greco Gilberto	8,429	9,250	0,212	17,891
4. Belardini Carlo	8,476	9,250	—	17,726
5. Gullotti Domenico	7,905	9,750	—	17,655
6. Addamiano Antonio	7,762	9,250	0,255	17,267
7. Gorio Luigi	8,429	8,250	—	16,679
8. Sulprizio Giuseppe	8,190	8,000	0,194	16,384
9. Andreoli Adriano	7,333	8,750	—	16,083
10. Camerini Giorgio	7,762	8,000	0,047	15,809
11. Opportuno Vincenzo	7,762	8,000	—	15,762
12. Danese Gaetano	7,667	7,750	0,093	15,510
13. Rigosi Brunello	7,952	7,250	0,182	15,384
14. Costa Cesare	7,857	7,500	—	15,357
15. Quaranta Ubaldo	7,143	7,750	0,313	15,206
16. Atticciati Antonio	7,667	7,500	—	15,167
17. Calvauna Emilio	7,762	7,000	—	14,762
18. Santini Pietro	7,429	7,000	—	14,429
19. Belardinelli Eolo	7,000	7,250	0,043	14,293
20. Strampelli Renzo	7,286	6,750	0,042	14,078
21. Lancasteri Giorgio	7,000	7,000	—	14,000
22. Franceschelli Lamberto	7,524	6,250	—	13,774
23. Salvatori Ferdinando	7,143	6,250	—	13,393

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine come appresso indicato:

1. Calamani Ferdinando	voti 18,228
2. Pane Francesco	» 18,191
3. Greco Gilberto	» 17,891
4. Belardini Carlo	» 17,726
5. Gullotti Domenico	» 17,655
6. Addamiano Antonio	» 17,267
7. Gorio Luigi	» 16,679
8. Sulprizio Giuseppe	» 16,384
9. Andreoli Adriano	» 16,083
10. Camerini Giorgio	» 15,809
11. Opportuno Vincenzo	» 15,762
12. Danese Gaetano	» 15,510
13. Rigosi Brunello	» 15,384
14. Costa Cesare	» 15,357
15. Quaranta Ubaldo	» 15,206
16. Atticciati Antonio	» 15,167
17. Calvauna Emilio	» 14,762
18. Santini Pietro	» 14,429
19. Belardinelli Eolo	» 14,293

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei:

1. Strampelli Renzo	voti 14,078
2. Lancasteri Giorgio	» 14,000
3. Franceschelli Lamberto	» 13,774
4. Salvatori Ferdinando	» 13,393

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 luglio 1948

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1948
Registro n. 8, foglio n. 76.

(3556)

PREFETTURA DI SASSARI

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di veterinari condotti, bandito da questa Prefettura con decreto in data 15 settembre 1946, n. 25420 Sanità;

Ritenuto che detta Commissione ha proceduto all'espletamento del concorso ed alla fissazione della graduatoria degli idonei, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e delle relative istruzioni ministeriali;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso ai posti di veterinari condotti, vacanti al 30 giugno 1946, bandito da questa Prefettura con decreto in data 15 settembre 1946, n. 25420:

1. Bardanzellu dott. Giovanni Maria voti 62,754
2. Sircana dott. Antonio » 62,581
3. Cottoni dott. Giovanni » 62,531
4. Costantino dott. Carmine » 58,978
5. Carboni dott. Umberto » 58,865
6. Sanna Cavanna dott. Stefano » 58,178
7. Sini dott. Agostino » 56,657
8. Arru dott. Costantino » 56,312
9. Cossu Ferrà dott. Giovanni » 55,613
10. Pinna dott. Antonio » 54,982
11. Demurtas dott. Fausto » 52,789
12. Pitzorno dott. Luigi » 52.303
13. Usai dott. Giuseppe » 51,503
14. Bua dott. Tommaso » 51,371
15. Bossalino dott. Luigi » 51,197
16. Porqueddu dott. Pietro » 50,671
17. Sirigu dott. Albino » 50,256
18. Pirino dott. Arcadio » 50,237
19. Pansolli dott. Loris » 49,897
20. Farina dott. Luigi » 49,695
21. Cuccuru dott. Demetrio » 49,669
22. Ventaccoli dott. Antonio » 49,457
23. Reverberi dott. Giuseppe » 49,318
24. Tati dott. Salvatore » 49,140
25. Ledda dott. Luigi » 48,940
26. Saccu dott. Ernesto » 48,906
27. Cattari dott. Saverio » 48,821
28. Costa dott. Antonio » 48,750
29. Ravinale dott. Francesco » 48,486
30. Sannia dott. Giuseppe » 48,328
31. Della Vedovà dott. Mario » 48,111
32. Parriciatu dott. Antonio » 47.870
33. Bianco dott. Matteo » 47,770
34. Diana dott. Agostino » 47,593
35. Fois dott. Giovanni » 47,590
36. Ledda dott. Mario » 47,468
37. Piga dott. Mario » 47,000
38. Sari dott. Gerolamo » 46,787
39. Concas dott. Orlando » 46,755
40. Caponi dott. Enrico » 46,616
41. Coniu dott. Sebastiano » 46,283
42. Ponti dott. Sebastiano » 46,187
43. Perella dott. Raffaele voti 45,925
44. Masala dott. Mario » 45,718
45. Mannu dott. Alberto » 45,427
46. Fadda dott. Antonio » 45,093
47. Sanna dott. Iginio » 45,093
48. Massida dott. Michele » 44,500
49. Pisano dott. Antonio » 44,355
50. Zenobio dott. Cancedda » 44,037
51. Altieri dott. Mario » 43,562
52. Muresu dott. Antonio » 42,093
53. Onnis dott. Gustavo » 41,921
54. Muras dott. Salvatore » 41,500
55. Beccu dott. Gian Pietro » 41,328
56. Meloni dott. Francesco » 41,173
57. Carboni dott. Salvatore » 41,093
58. Battasi dott. Giuseppe » 40,703
59. Murineddu dott. Marino » 40,698
60. Fresu dott. Salvatore » 38,684
61. Pinna dott. Italo » 37,000

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge.

Sassari, addì 11 giugno 1948

Il prefetto: SALVATORE

(3557)

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il proprio decreto n. 14849 in pari data, con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei ai posti di veterinari condotti, vacanti in provincia di Sassari al 30 novembre 1946;

Viste le domande prodotte dai concorrenti nelle quali vengono indicate le sedi in ordine di preferenza;

Viste le disposizioni contenute nell'art. 55 del decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui alla premessa, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1. Bardanzellu dott. Giov. Maria, Calangianus Luras;
2. Sircana dott. Antonio, Sorso;
3. Cottoni dott. Giovanni, Florinas Codrongianus;
4. Costantino dott. Carmine, Alghero;
5. Carboni dott. Umberto, Ploaghe;
6. Sanna Cavanna dott. Stefano, Pozzomaggiore Cossoine;
7. Sini dott. Agostino, Portotorres;
8. Arru dott. Costantino, Thiesi Cheremule;
9. Cossu Ferrà dott. Giovanni, Nulvi;
10. Pinna dott. Antonio, Ossi Tissi Gargeghe;
11. Demurtas dott. Fausto, Berchidda Monti;
12. Pitzorno dott. Luigi, Aggius Bortigiadas;
13. Usai dott. Giuseppe, Santa Teresa Gallura.

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge.

Sassari, addì 11 giugno 1948

Il prefetto: SALVATORE

(3558)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.